

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca **Presidente f.f.**, dal Dr. Antonio Frittella, dall'Avv. Sandro Levanti **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 26 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO STELLATO (Commissario Straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 4961/595 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Stellato Francesco, Presidente della ASD S. Felice Gladiator e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver ottemperato alla delibera emessa dalla Commissione accordi economici della LND con la quale la Società era stata condannata al pagamento della somma di € 7.500,00 in favore del calciatore Sig. Gaglione Rosario per essa tesserato, così violando le norme indicate nei capi di incolpazione.

La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'irrogazione al Sig. Stellato Francesco della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla ASD S. Felice Gladiator di quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), osserva quanto segue.

I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, rimanendo di tutto inerti.

Lo Stellato veniva condannato da parte della Commissione accordi economici al pagamento in favore del calciatore tesserato per la Gladiator di quanto da questi invocato nel ricorso indirizzato a tale organo.

La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata, non veniva sottoposta ad impugnazione, e quindi passava in cosa giudicata.

L'odierna deferita non provvedeva però ad adeguarsi alla decisione della CAE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, rendendosi così responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 CGS.

Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo legale rappresentante.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Stellato Francesco la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla ASD S. Felice Gladiator quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in

classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE MASCIOTRA (Presidente della Società Polisportiva Olympia Agnonese), Società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ▪ (nota n. 4959/447 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Masciotra Carmine, all'epoca dei fatti Presidente della Polisportiva Olympia Agnonese ASD e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver integralmente ottemperato alla delibera emessa dalla Commissione accordi economici della LND con la quale la Società era stata condannata al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore del calciatore Sig. Di Berardino Stefano per essa tesserato, così violando le norme indicate nei capi di incolpazione.

La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui le memorie trasmesse dai difensori, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'irrogazione al Sig. Masciotra Carmine della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla Pol. Olympia Agnonese ASD di quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), udite altresì le conclusioni del difensore presente, che ha invocato il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue.

I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente. Il Masciotra veniva condannato da parte della Commissione accordi economici al pagamento in favore del calciatore tesserato per la Pol. Olympia di quanto da questi invocato nel ricorso indirizzato a tale organo.

La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata con r.a.r. ricevuta in data 28/12/2013, non veniva sottoposta ad impugnazione, e quindi passava in cosa giudicata.

L'odierna deferita non provvedeva però ad adeguarsi alla decisione della CAE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, limitandosi ad inoltrare una liberatoria rilasciata dal Sig. Di Berardino in data 23/12/2013 ma trasmessa alla CAE il 10/1/2014.

La Procura veniva informata dell'accaduto dalla CAE e quindi chiedeva al calciatore di inviare idonea documentazione circa il pagamento ricevuto.

Il Sig. Di Bernardino riscontrava tale richiesta trasmettendo una dichiarazione nella quale asseriva di aver raggiunto un accordo con la Società in base al quale aveva ricevuto un acconto il 2/1/2014 nonché l'assicurazione che il saldo gli sarebbe stato corrisposto nel corso del mese di marzo 2014.

Alla luce di quanto documentato dalla Procura si evince che l'Olympia, pur raggiungendo un accordo con il calciatore, non ha comunque rispettato il termine di trenta giorni giacché ha versato l'acconto quando detto termine era già spirato, e peraltro non ha provato se abbia poi provveduto a corrispondere il saldo.

Peraltro l'art. 94 ter comma 11 delle NOIF stabilisce che entro il termine di trenta giorni vada corrisposta la somma dovuta, non essendo sufficiente il raggiungimento di un accordo con l'altra parte con conseguente rilascio di una liberatoria.

Quindi si è così resa responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 CGS, poiché il ritardato pagamento, come più volte sentenziato da questa Commissione, non può valere come scriminante ma solo essere preso in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione.

Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo Legale rappresentante.

Né valgono ad esimere i deferiti da tale responsabilità le affermazioni contenute nella memoria difensiva inerenti una presunta immediata esigibilità degli assegni rilasciati al calciatore, che li avrebbe bancati il primo dopo qualche tempo e l'altro dopo mesi solo per sua volontà, giacché la circostanza è smentita dalla dichiarazione rilasciata dal Sig. Di Berardino alla Procura federale.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Masciotra Carmine la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed alla Pol. Olympia Agnonese ASD quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE ZANGARI (Presidente della Società SSD Pro Sesto Srl), Società SSD PRO SESTO Srl
▪ (nota n. 4981/502 pf13-14/AM/ma del 11.3.2014).

La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Zangari Salvatore, Presidente della SSD Pro Sesto Srl e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per aver richiesto alla Pol. D. Cimiano il nulla osta per far partecipare ad un allenamento della propria compagine della categoria "Piccoli Amici" tre calciatori tesserati per il Cimiano, così violando le norme indicate nei capo di incolpazione.

Con missiva del 13/12/2013 La Pol. D. Cimiano segnalava al Comitato Regionale Lombardia della LND di aver ricevuto da parte della Pro Sesto tre richieste di nulla osta finalizzate ad ottenere l'autorizzazione a far partecipare ad un allenamento della sua squadra Piccoli Amici i giocatori Manzatto Alessandro, Abruzzese Filippo e Quaranta Gabriele, tutti tesserati per la Società esponente.

Alla lettera erano allegare in copia le tre richieste, datate 11/12/2013.

Sulla scorta di quanto sopra la Procura, ritenendo integrata nella condotta della Pro Sesto la violazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 1 della stagione 2013/2014 emesso dal Settore Giovanile e Scolastico, che inibisce l'organizzazione di provini per i bambini al di sotto dei dodici anni, deferiva la Pro Sesto ed il suo Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Signor Salvatore Zangari e la Società SSD Pro Sesto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Salvatore Zangari e la Società SSD Pro Sesto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi

dell' art. 23 CGS [*“pena base per il Sig. Salvatore Zangari, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SSD Pro Sesto Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatre/00)"]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di giorni 40 (quaranta) per Salvatore Zangari; ammenda di € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatre/00) per la Società SSD Pro Sesto Srl. Dichiaro la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca **Presidente f.f.**, dal Dr. Antonio Frittella, dal Dr. Pietro Abbritti **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 26 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MARLETTO (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5, attualmente svincolato), BRUNO ROMAGNOLO (Presidente della Società US Perarolo Vigontina), Società GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 e US PERAROLO VIGONTINA - (nota n. 4603/327 pf13-14/GT/dl del 26.2.2014).

Il deferimento

Con nota in data 26 febbraio 2014 il Vice Procuratore federale riferiva a questa Commissione disciplinare che da una comunicazione del 12 novembre 2013 il Presidente del Comitato Regionale Veneto LND aveva segnalato alla Procura federale che il calciatore Marletto Simone, già tesserato a far data dal 6.9.2013 per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5 di Mareno di Piave (TV) aveva sottoscritto, in data 31.10.2013, una nuova richiesta di tesseramento per la Società US. Perarolo Vigontina, con sede in Vigonza (PD); riferiva inoltre che dalla documentazione acquisita nel corso della successiva attività istruttoria, era emerso, che il calciatore Marletto Simone era stato regolarmente tesserato con vincolo definitivo, in data 6 settembre 2013, dalla Società "Gruppo Fassina Calcio a 5", iscritta al Campionato Nazionale A2 della Divisione Nazionale Calcio a 5; che lo stesso Marletto, nel corso della stessa stagione sportiva

2013/2014, aveva sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento per la Società US Perarolo Vigontina, in data 31 ottobre 2013; e che, da verifiche svolte dall'Ufficio Tesseramenti del C.R. Veneto", tale richiesta era stata tempestivamente respinta; che pertanto, dalla documentazione in atti si desumeva esservi la piena prova che il calciatore Marletto Simone aveva sottoscritto due distinte richieste di tesseramento per la medesima stagione sportiva per due differenti Società, in violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. della F.I.G.C., che vieta il tesseramento contemporaneo di un calciatore per più Società; nel qual caso si deve considerare valida quella pervenuta per prima. Considerato che - la condotta come sopra accertata ledeva i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare i comportamenti dei tesserati alla FIGC; ed integrava gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 4 delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C., ascrivibile al Sig. Marletto Simone, giocatore tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5; e, a titolo di responsabilità oggettiva, alla Società Gruppo Fassina Calcio a 5, ai sensi dell'art 4, comma 2, del CGS; atteso infine che la medesima condotta appariva in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. era ascrivibile anche al Sig. Romagnollo Bruno, Presidente della Società US Perarolo Vigontina, per avere egli provveduto a sottoscrivere il suddetto modulo di tesseramento, benché il calciatore Marletto risultasse già tesserato con altra Società per la medesima stagione sportiva; nonché, a titolo di responsabilità diretta, alla Società US Perarolo Vigontina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in conseguenza dell'operato del proprio Presidente; vista la proposta del Sostituto Procuratore federale, dr. Salvatore Galeota; Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; deferiva alla Commissione disciplinare nazionale:

1) - il Sig. Marletto Simone, calciatore tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5; 2) - il Sig. Romagnollo Bruno, Presidente della Società US Perarolo Vigontina; 3) - la Società Gruppo Fassina Calcio a 5; 4) - la Società US Perarolo Vigontina; per rispondere:

1) Il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS della F.I.G.C., in relazione all'art. 40 comma 4, delle N.O.I.F., per essere venuto meno all'osservanza della citata norma che non consente il tesseramento di un calciatore per più Società nel corso della medesima stagione sportiva; - 2) Il secondo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni normative di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., in conseguenza del doppio tesseramento del Sig. Merletto Simone, nonché per effetto dell'omissione delle doverose verifiche presso il competente ufficio tesseramenti del C.R. Veneto, sulla posizione del predetto calciatore; 3) la terza, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine alla condotta violativa ascritta al proprio tesserato, Marletto Simone; 4) la quarta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente Romagnollo Bruno.

Le Società Gruppo Fassina Calcio a 5 e Società Perarolo Vigentina facevano pervenire atti difensivi: la prima esponendo di avere tesserato il calciatore Marletto con un modulo di "aggiornamento di posizione" dopo aver accertato che quest'ultimo era libero dalla Jesolo Calcio, che aveva cessato l'attività; che poi, per assecondare la volontà del calciatore, lo aveva ceduto alla Società Perarolo Vigontina a titolo temporaneo secondo, le modalità all'uopo prescritte dalla Federazione, utilizzando un modulo in bianco.

Che soltanto successivamente il Comitato Regionale Veneto aveva comunicato che il trasferimento temporaneo non era regolamentare, ritenendo, erroneamente, che il Gruppo Fassina aveva ottenuto il giocatore in regime dell'art. 118 della NOIF come puro Calcio a 5, senza considerare che la prima operazione era avvenuta come "aggiornamento della posizione" .

La Società Perarolo protestava la sua assoluta buona fede deducendo che l'operazione era stata svolta secondo la procedura del tesseramento on line che era andato a buon fine; il che lo aveva indotto a ritenere il tesseramento regolare.

Anche il calciatore Marletto faceva pervenire note difensive deducendo di avere agito in buona fede, convinto che il tesseramento del 31 ottobre 2013 da lui sottoscritto costituiva solo il perfezionamento del passaggio in prestito dal Gruppo Fassina alla Società Perarolo Vigontina Calcio a 5 oggetto del tesseramento sottoscritto il 16 settembre 2013.

Il dibattimento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Simone Marletto: 6 (sei) giornate di squalifica;
- per Bruno Romagnollo: 1 (uno) mese di inibizione;
- per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5: ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00);
- per la Società US Perarolo Vigontina: ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

La prova delle condotte denunciate dalla Procura federale ed esposte nella parte in fatto, trova pieno riscontro nella documentazione acquisita in atti: da quali pacificamente risulta che il calciatore Marletto Simone, fu tesserato in data 16.9.2013 con la Società gruppo Fassina Calcio a 5 di Mareno di Piave (TV), proveniente dalla Jesolo Calcio che aveva cessato l'attività sportiva; e che successivamente lo stesso calciatore aveva sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento in favore della Società US Perarolo Vigontina di Vigonza (PD) trasmessa all'Ufficio del C.R. Veneto il 31/10/2013, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, (vedi lettera del Comitato regionale veneto del 12 novembre 2013 pervenuta il 22 novembre 2013, nonché i documenti allegati agli atti, comprovanti la sussistenza dei due tesseramenti).

Non si può accedere alla protesta di buona fede degli interessati, poiché il secondo trasferimento del 31 ottobre 2013 è stato sottoscritto e formalizzato, dopo che il Comitato Regionale Veneto aveva comunicato, in data 16 ottobre 2013, la nullità del trasferimento temporaneo del 16 settembre 2013 (non appare a tal fine rilevante la pretesa erroneità di quest'ultima decisione, eccepita dalla Società Gruppo Fassina solo nelle ultime note difensive!).

Da quanto argomentato si deve desumere che non possa dubitarsi che tali condotte estrinsechino una consapevole violazione delle norme federali indicate nelle incolpazioni ascritte nel deferimento nei confronti del calciatore Marletto, di Romagnollo Bruno e delle due Società coinvolte .

P.Q.M.

La Commissione, accertata la responsabilità degli incolpati per le violazioni a ciascuno ascritte; visti i criteri di cui al l'art. 16 CGS infligge a:

- Marletto Simone 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- Romagnollo Bruno 1 (uno) mese di inibizione;
- Società Gruppo Fassina Calcio a 5 ammenda di € 200,00 (€ duecento/00);
- Società US Perarolo Vigontina ammenda di € 100,00 (€ cento/00).

(173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI STEFANO VECCHIONE (Agente Calciatori) - (nota n. 3827/380 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014).

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI NANDO MINNELLA (Agente Calciatori) - (nota n. 3824/379 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014).

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI LUCA CARTA (Agente Calciatori) - (nota n. 3848/382 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014).

(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANDREA MENCARELLI (Agente Calciatori) - (nota n. 3862/378 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FILIPPO GASBARRI (Agente Calciatori) - (nota n. 3894/385 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).

(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALBERTO SILVESTRI (Agente Calciatori) - (nota n. 3888/390 pf 13-14/SP/seq del 28.1.2014).

(245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SILVIA CANTORO (Agente Calciatori) - (nota n. 3759/336 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).

Preliminarmente questa Commissione rileva che con riferimento ai deferimenti nei confronti dei Signori Boaglio, D'Eramo, Giammarco, Musella, non é provato con data certa che si sia instaurato il contraddittorio tra le parti, in quanto a tutt'oggi non risultano pervenute le cartoline di ritorno delle raccomandate contenenti l'atto di convocazione dinanzi questa Commissione per la data odierna.

Pertanto dispone la sospensione dei predetti deferimenti e rinvia comunque a nuovo ruolo quei procedimenti di cui si dovesse accertare il mancato rispetto dei termini di cui al CGS. La Commissione disciplinare nazionale dispone la riunione di tutti i deferimenti suindicati, per connessione oggettiva essendo comune la fattispecie relativa alle violazioni contestate.

La Procura federale, con atti evidenziati in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione gli Agenti Calciatori indicati per rispondere:

- Luca Carta, Filippo Gasbarri, Alberto Silvestri, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale.
- Stefano Vecchione, Andrea Mencarelli, Nando Minnella, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013.
- Silvia Cantoro in epigrafe per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l'anno 2013.

Nei termini regolamentari previsti hanno fatto pervenire memorie scritte i Signori Carta e Vecchione, la Commissione prende atto preliminarmente che la convocazione relativa al Sig. Mencarelli a uno dei due indirizzi indicati, non è andata a buon fine in quanto il medesimo risulta sconosciuto.

All'inizio della riunione odierna i Signori Filippo Gasbarri e Silvia Cantoro, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Filippo Gasbarri e Silvia Cantoro, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Filippo Gasbarri, sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Sig.ra Silvia Cantoro, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) nei confronti di Andrea Mencarelli, Nando, Minnella, Alberto Silvestri, Stefano Vecchione.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono pacificamente supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con evidenza le violazioni contestate a tutti i deferiti. L'omesso versamento delle quote associative e il mancato rinnovo della polizza assicurativa, infatti, non viene contestato da nessuno dei convenuti che si limitano, il Sig. Carta, a dichiarare di non avere mai esercitato l'attività di Agenti di calciatori, in uno ad altre considerazioni prive di pregio ai fini disciplinari e comunque non esimenti dalla responsabilità attribuita. É del tutto evidente che in assenza di richiesta di cancellazione il rinnovo per l'anno successivo deve essere considerato automatico con tutte le conseguenze e le incombenze sia di natura economica che amministrativa. Il Sig. Vecchione ha inviato documentazione attestante il seppur

tardivo adempimento richiesto, ciò costituisce attenuante nell'applicazione della sanzione così come indicato in dispositivo.

Vanno pertanto accolte le richieste sanzionatorie della Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 20 (venti) nei confronti di Filippo Gasbarri e di giorni 30 (trenta) nei confronti di Silvia Cantoro.

Per il resto accoglie i deferimenti e infligge la sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) ai Signori Luca Carta, Nando Minnella, Alberto Silvestri.

Infligge, altresì, la sanzione della censura al Sig. Stefano Vecchione.

Dispone la trasmissione alla Procura federale degli atti relativi al deferimento del Sig. Andrea Mencarelli, per l'individuazione del corretto indirizzo cui notificare il procedimento disciplinare.

Il Presidente della CDN f.f.

Avv. Augusto De Luca

“”

Pubblicato in Roma il 26 marzo 2014.

Il Segretario Federale

Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale

Giancarlo Abete